Firmato digitalmente da:
GIAMPIERO RUSSO
Firmato il 09/10/2026 10:09
Seriale Certificato: 27650917
Valido dal 29/04/2024 al 29/04/2027
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò
Uffici di Presidenza e Segreteria
Via Don Orione, 1 - 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Tel. 049 717216/717449 - Fax 049 8961270
C.F. 80018200289 - Cod. Min. PDIC84400B - Cod. univoco UFSRDK
www.icpontesannicolo.edu.it e-mail: pdic84400b@istruzione.it pec: pdic84400b@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE S. NICOLO'
Prot. 0009057 del 09/10/2026
VI-2 (Uscita)

Ponte San Nicolò, data protocollo

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO AL PERSONALE SCOLASTICO PER RAGIONI DI SERVIZIO nell'ambito del progetto:
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 – "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" – sotto azione 6A "Centri scolastici digitali", Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026 – "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola".
Codice progetto: 10.8.6A-FDRPOC-VE-2026-46
Titolo progetto: Dispositivi digitali
CUP: H94D26001550007
CIG: BD4B3603DD

tra

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE SAN NICOLÒ, C.F. n. 82003110242 con sede legale in PONTE SAN NICOLO' (PD), in via Don Orione 1, nella persona del Prof. Simone Barison, ivi domiciliato per la sua qualità di Dirigente scolastico pro tempore e legale rappresentante (a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)

e

MONTI & RUSSO DIGITAL SRL nella persona del Sig. Giampiero Russo, nato a Gallarate (VA) il 31/01/48, C.F: RSSGPR48A31D869E e residente a Gallarate (VA) - Via C.Cattaneo n.45, CAP: 21013, in qualità di legale rappresentante; (a seguire anche «Affidatario»)

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «Contratto»).

Art. 1
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:
Allegato "A": Preventivo n. 2221 del 07/10/2026 acquisito agli atti con prot. n. 8976 del 07/10/2026, presentato dall'operatore economico MONTI & RUSSO DIGITAL SRL, con sede in Via Liguria n. 76 Legnano MI 20025, c.f. 07311000157;
Allegato "B": "Dichiarazione sostitutiva dell'Affidatario";
Allegato "C": "Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari";
Allegato "D": "Patto di integrità".
Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.
2. L'Affidatario dichiara di conoscere integralmente la documentazione di gara, gli atti dell'affidamento, il contenuto del progetto finanziato e le condizioni di esecuzione della fornitura, riconoscendone la piena idoneità ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e rinunciando sin d'ora ad eccepire l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione contrattuale quale causa di ritardo o di inesatto adempimento.

Art. 2
(Oggetto del Contratto)

Oggetto del presente Contratto è l'affidamento della Fornitura di Materiale Informatico da concedere in comodato d'uso al personale scolastico per ragioni di servizio nell'ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6: "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" – sotto azione 6A "Centri scolastici digitali", Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026, come di seguito riportato.
In particolare, l'affidamento avrà ad oggetto:

Descrizione	UM	Qtà	Prezzo unit.	IVA	Totale
E2726HS - Monitor Desktop - DELL PRO 27 ADJST MONITOR	PZ	2	115,00 €	22 %	280,60 €
010672PCR-EU - lenovo p1 g5 i7-12700h/16/nvme512/a1000/w11p/2y b	PZ	2	850,00 €	22 %	2.074,00 €
NP754XHD-KD2IT - Samsung Galaxy Book5 (AI PC, 15.6", U5 225U, 16GB, 512GB, Gray, Win11 Pro)	PZ	9	778,30 €	22 %	8.545,73 €
Targa pubblicitaria e targhette con Logo codice progetto e fondo per azione di informazione , sensibilizzazione e pubblicità.	PZ	1	233,57 €	22 %	284,96 €
MXTMMHQ1M - StarTech.com Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M - cavo VGA - 1 m	PZ	1	11,12 €	22 %	13,57 €
NP964XGL-XG2IT - Samsung Galaxy Book4 Ultra (AI PC, 16", Ultra 9, 32GB, 1 TB, RTX 4070 8GB, Win 11 Pro)	PZ	1	2.499,30 €	22 %	3.049,15 €

TOTALE OFFERTA (iva esclusa)	11.678,69 €
TOTALE OFFERTA (iva inclusa)	14.248,00 €

L'Affidatario garantisce che tutte le apparecchiature, i software, gli accessori e le prestazioni oggetto del presente contratto sono conformi alle normative europee vigenti, corredati dalle certificazioni richieste e privi di difetti di progettazione, fabbricazione o installazione. Eventuali prodotti sostitutivi potranno essere forniti esclusivamente previa autorizzazione scritta del RUP.

Art. 3
(Durata del Contratto)

1. Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimane efficace fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre il 15 ottobre 2026, salvo proroga formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici.
2. La Fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei target del POC 2014-2020 e dovrà essere completata entro e non oltre la data del 14 ottobre 2026.
2-bis. Il termine del 15 ottobre 2026 costituisce termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice civile, in quanto strettamente connesso alle scadenze di attuazione, collaudo e rendicontazione del Programma Operativo Complementare (POC). Il mancato rispetto del suddetto termine per causa imputabile all'Affidatario costituisce grave inadempimento e legittima la Stazione Appaltante, previa contestazione, ad avvalersi dei rimedi previsti dal presente contratto, ivi compresa la risoluzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2-ter. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, qualsiasi circostanza idonea a compromettere il rispetto del cronoprogramma contrattuale.
2-quater. Non costituiscono causa di giustificazione del ritardo le ordinarie difficoltà di approvvigionamento dei beni, le problematiche organizzative dell'Affidatario o dei suoi fornitori, salvo che ricorrano eventi di forza maggiore debitamente documentati.
3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.
4. L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4
(Modalità di esecuzione dell'affidamento)

1. L’Affidatario si impegna espressamente a:

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;

b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;

c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell’Istituto;

d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche, milestone e target previste dal cronoprogramma procedurale di misura e nel POC 2014-2020;

e) a rispettare i principi DNSH relativi all’Intervento/Misura,

2. Entro due giorni lavorativi dalla stipula del contratto l'Affidatario trasmette al RUP un cronoprogramma dettagliato delle attività contenente almeno:

- approvvigionamento;
- consegna;
- installazione;
- configurazione;
- collaudo;
- personale impiegato;
- tempi previsti.

Il cronoprogramma è vincolante per l'Affidatario. Ogni modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dal RUP.

3. L'Affidatario individua un referente unico di commessa, reperibile durante tutta la durata del contratto, autorizzato ad assumere decisioni operative e a interfacciarsi con il RUP.

4. L'Affidatario garantisce che tutte le attività di consegna, installazione e configurazione saranno eseguite arrecando il minimo pregiudizio possibile alle attività didattiche e amministrative dell'Istituto, attenendosi alle indicazioni organizzative impartite dal RUP.

5. L’Affidatario dovrà eseguire l’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

6. L’Affidatario si obbliga a consegnare all’Istituto, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all’originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all’impegno di assicurare, in caso di affidamento della Fornitura, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

7. Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, l’Affidatario è tenuto a consegnare all’Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria

o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

8. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Contratto.

Art. 5

(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità POC 2014-2020)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6: "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" – sotto azione 6A "Centri scolastici digitali", Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026 – "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola" e concorre alla realizzazione di target e milestone previsti nel Progetto medesimo.

2. L'Affidatario prende atto che il presente contratto è finanziato mediante fondi europei e che il rispetto delle scadenze costituisce requisito essenziale ai fini del mantenimento del finanziamento.

3. Nello specifico è necessario che ciascuna scuola del secondo ciclo attivi e rendiconti gli acquisti relativi ai dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola.

4. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l'Affidatario si impegna inoltre a garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l'indicatore 7 «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati», in quanto applicabile all'oggetto del presente Contratto. In particolare, l'indicatore dovrà essere misurato due volte l'anno rispetto al valore realizzato. I dati relativi all'indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo.

5. L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto di milestone e target della Missione. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione di milestone e target sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.

6. L'Affidatario si impegna a collaborare con la Stazione Appaltante nella predisposizione di ogni documentazione eventualmente richiesta dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Audit, dagli organismi di controllo nazionali o europei, dalla Corte dei conti o da altre Autorità competenti.

7. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare

un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.

8. L'Affidatario assume la piena responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta durante tutta la fase di esecuzione del contratto.

9. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:

a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del POC 2014-2020 nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;

b) a trasmettere, alla Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione richiesta e necessaria, comunque, salvo urgenze motivate, non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta;

c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma;

d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del POC 2014-2020. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per la Fornitura ha un importo complessivo pari ad euro 11.678,69 IVA esclusa, come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario (All. A).

2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.

3. Il corrispettivo per la Fornitura svolta come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario, sarà remunerato a corpo.

4. Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese con le seguenti modalità: sopralluogo di collaudo.

5. Il certificato di regolare esecuzione o il verbale di collaudo con esito positivo costituiscono presupposto indispensabile per la liquidazione della fattura. La semplice consegna dei beni non costituisce titolo per il pagamento.

6. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFSRDK. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG BD4B3603DD (Codice identificativo di Gara) e al CUP H94D26001550007 (Codice Unico Progetto).
Le condizioni di pagamento sono le seguenti: 60 giorni data fattura fine mese.
7. Qualora il collaudo evidenzi difformità, vizi o malfunzionamenti, il termine di pagamento rimane sospeso fino all'eliminazione delle irregolarità accertate ed all'esito positivo del successivo collaudo, senza che l'Affidatario possa vantare interessi o indennizzi.
8. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato MONTI & RUSSO DIGITAL SRL, c.f. 07311000157 presso Banco BPM, Filiale di Legnano (MI) – Largo Tosi n.9, IBAN I T 6 7 C 0 5 0 3 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 8, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto (All. C).
9. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di compensare eventuali penali o crediti derivanti dal presente contratto con gli importi maturati dall'Affidatario.
10. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
11. Il pagamento della fattura è subordinato:
(i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
(ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
(iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
(iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze del presente Appalto sono quelli riportati nel preventivo prodotto dall'Affidatario. Gli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività che l'Affidatario ha deciso di addebitare alla Stazione Appaltante sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Art. 6-bis
(Consegna)

1. La Fornitura verrà eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, sita in Via Don Orione n. 1, 35020 Ponte San Nicolò (PD).
2. Entro due giorni lavorativi dalla stipula del contratto l'Affidatario trasmette il Piano operativo di consegna e installazione, che dovrà in ogni caso avvenire entro il 14 Ottobre 2026.

3. L'esecuzione delle attività avverrà esclusivamente nei giorni e negli orari concordati con il RUP, nel rispetto dell'organizzazione scolastica e senza arrecare pregiudizio alle attività didattiche o amministrative.
4. Il termine ultimo previsto per la consegna, l'installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è il 14 ottobre 2026.
5. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «DDT»), la cui copia verrà affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il Documento di Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell'Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale). Il Documento di Trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall'Affidatario di effettuare la consegna e dal personale dell'Istituto deputato alla ricezione della merce. La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantità e la qualità dei prodotti in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Affidatario.
6. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti consegnati dall'Affidatario, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, l'Affidatario acconsente sin d'ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle medesime.
7. La consegna non si considera completata con il semplice recapito dei beni, ma esclusivamente con l'avvenuta installazione, configurazione, verifica del corretto funzionamento e sottoscrizione del verbale di ultimazione.
8. Al termine della consegna, verrà redatto altresì un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato dell'Affidatario nel quale dovrà essere dato atto della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato nonché dovranno essere riportati: la data dell'avvenuta consegna, gli estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero delle apparecchiature oggetto della Fornitura.
9. Eventuali consegne parziali sono ammesse esclusivamente previa autorizzazione scritta del RUP e non modificano il termine finale di ultimazione della fornitura.

Art. 6-ter
(Resi per merci non conformi)

1. Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH) e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
3. L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale

maggior danno. Il termine di cinque giorni lavorativi decorre dalla ricezione della PEC di contestazione e non è sospeso per alcuna causa imputabile all'Affidatario.

4. Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.

5. I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.

6. Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

7. L'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10.

8. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.

9. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

10. La sostituzione dei prodotti non comporta proroga del termine finale contrattuale.

Art. 6-quater
(Collaudo e verifica di conformità)

1. Il collaudo sarà effettuato dal RUP o dalla Commissione nominata dalla Stazione Appaltante.

2. Il collaudo comprenderà la verifica quantitativa, qualitativa e funzionale della fornitura.

3. Il collaudo avrà esito positivo esclusivamente qualora tutti i beni risultino conformi alle specifiche contrattuali e perfettamente funzionanti.

4. Qualora emergano difformità, verrà assegnato all'Affidatario un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per eliminarle.

5. Decorso inutilmente tale termine, saranno applicate le penali previste dal presente contratto.

6. Il collaudo positivo costituisce condizione necessaria per il pagamento.

Art. 7
(Responsabilità dell'Affidatario)

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

3. L'Affidatario risponde integralmente di tutti i danni diretti e indiretti arrecati alla Stazione Appaltante, compresi quelli derivanti dalla perdita, revoca o riduzione del finanziamento qualora conseguenti a ritardi o inadempimenti ad esso imputabili.

4. L'Affidatario è tenuto ad adottare ogni misura utile a limitare gli effetti di eventuali ritardi o criticità operative, collaborando attivamente con il RUP nell'individuazione delle soluzioni organizzative più idonee.
5. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Fornitura.
7. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
8. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 8
(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il RUP potrà effettuare controlli, verifiche e richieste documentali in qualsiasi fase dell'esecuzione contrattuale, anche senza preavviso, qualora lo ritenga necessario ai fini della corretta esecuzione del contratto.
2. L'Affidatario garantisce la piena collaborazione durante tutte le attività di verifica.

Art. 9
(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
8. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.
Nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del Contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del Contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
9. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, ossia per un importo pari a € 2.335,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.
11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
12. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

13. Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice, l'Istituto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del Codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

14. Le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante non comportano proroga automatica dei termini contrattuali, salvo espressa autorizzazione del RUP.

Art. 10
(Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione della fornitura rispetto al termine contrattuale verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta dal RUP sarà applicata una penale di € 100,00. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
- in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, verrà applicata una penale pari € 100,00;
- in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, di consegnare all'Istituto, entro il termine di sei mesi dalla stipula, la certificazione e la relazione di cui al precedente art. 4, comma 7, verrà applicata una penale pari € 100,00;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, nella trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei requisiti dei DNSH;
- Qualora il personale incaricato non si presenti nelle date concordate senza giustificato motivo, sarà applicata una penale di € 250,00 per ogni episodio, nel caso in cui, per fatto imputabile all'Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle milestones e ai targets dei POC 2014-2020;
- 0,5‰ del valore della fornitura interessata per ogni giorno di ritardo nel caso di ritardo nella sostituzione di prodotti non conformi qualitativamente rispetto al termine previsto dall'art. 6-ter del presente Contratto;

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.

3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. Il raggiungimento della misura massima delle penali non preclude l'esercizio dell'azione di risarcimento del maggior danno.
5. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta dell'inadempimento e assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni, salvo i casi di particolare urgenza o di inadempimento non contestabile.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Affidatario autorizza sin d’ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
9. Costituiscono grave inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto:
- mancato rispetto del termine essenziale;
- reiterata violazione del cronoprogramma;
- rifiuto di sostituire prodotti difettosi;
- mancata collaborazione al collaudo;
- inosservanza delle prescrizioni del RUP che comprometta il corretto completamento della fornitura;
- ogni comportamento idoneo a porre concretamente a rischio il rispetto delle scadenze del finanziamento POC.

Art. 11
(Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 12
(Recesso)

1. Ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del Codice, l’Affidatario non potrà pretendere dall’Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L’Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l’Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

Art. 13
(Risoluzione del Contratto)

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
3. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Affidatario deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro dell'Istituto nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Affidatario i relativi oneri e le relative spese.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Costituisce grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice civile e dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, ogni comportamento imputabile all'Affidatario che renda impossibile o comprometta il conseguimento degli obiettivi del progetto finanziato ovvero il rispetto delle relative scadenze amministrative, tecniche e contabili;
6. Costituisce altresì grave inadempimento il mancato rispetto del termine essenziale previsto all'art. 3 del presente contratto, salvo il caso di forza maggiore debitamente documentato e riconosciuto dalla Stazione Appaltante.
7. Prima di procedere alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante, ove la natura dell'inadempimento lo consenta, assegna all'Affidatario un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per formulare osservazioni o eliminare l'inadempimento, fatto salvo il caso in cui il ritardo o la gravità della violazione rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
8. La risoluzione del contratto comporta l'obbligo dell'Affidatario di risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale perdita, revoca o riduzione del finanziamento, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e sia accertato il nesso causale tra l'inadempimento e il danno subito.

Art. 14
(Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione in via di urgenza del Contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020;

b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;

c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e

95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;

d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

e) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;

i) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;

j) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

k) mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del POC 2014-2020;

l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;

m) mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 15
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:

a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della L. n. 136/10);
g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16
(Lavoro e sicurezza)

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della Fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni

inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 17

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
   - Il Prof. Simone Barison, in forza presso l'Istituto in qualità di RUP;
   - il Sig. Giampiero Russo, in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo e-mail/pec ai seguenti indirizzi:

per l'Affidatario
Indirizzo: Via Liguria n. 76, Legnano (MI) - CAP: 20025
Telefono: 0331545181
e-mail: info@mrdigital.it
PEC: montirusso@pec.intercom.it

per la Stazione Appaltante
Indirizzo: Via Don Orione n. 1, Ponte San Nicolò (PD) – CAP 35020
E-mail: pdic84400b@istruzione.it
PEC: pdic84400b@pec.istruzione.it

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 18

(Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 19

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Padova con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 20

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. L'Affidatario garantisce che il personale autorizzato al trattamento dei dati personali è stato adeguatamente istruito ai sensi dell'art.29 del GDPR e dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs.196/2003.
4. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
6. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).
7. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
8. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 21

(Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ponte San Nicolò, lì 09/10/2026

L'AFFIDATARIO MR DIGITAL SRL
Il Legale Rappresentante
Giampiero Russo
Documento firmato digitalmente

LA STAZIONE APPALTANTE
Il Dirigente scolastico
Prof. Simone Barison
Documento firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità dell'Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).

Ponte San Nicolò, lì 09/10/2026

L'AFFIDATARIO MR DIGITAL SRL
Il Legale Rappresentante
Giampiero Russo
Documento firmato digitalmente